RETE RURALE NAZIONALE 2014 2020

mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

UNIONE EUROPEA

ISMEA

ASPETTI FISCALI E DI SICUREZZA DEL LAVORO PER UNA PIÙ EFFICACE IMPLEMENTAZIONE DELLA MISURA 1.3 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FARMLAB

Documento realizzato nell'ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ismea 9.1 "Lavoro femminile, imprenditorialità giovanile, primo insediamento"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Responsabile scientifico:
Fabio Del Bravo

Coordinamento operativo:
Antonella Finizia e Francesco Piras

Autori: Stefano Giorgi e Francesco Piras

Data: Marzo 2020

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto e Mario Cariello

INDICE

1. PREMESSA 5

2. Obiettivi e finalità del presente documento 9

3. Salute e Sicurezza degli Ospiti nelle Strutture Ospitanti - FarmLab 11

3.1 Tipologia e natura del rapporto che si instaura tra la FarmLab e l'ospite che usufruisce dell'offerta formativa e partecipa al corso organizzato dall'impresa agricola 11

3.2 Aspetti della Salute e Sicurezza sul lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività di formazione nelle FarmLab 12

4. Gli adempimenti delle FarmLab in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi dell'ospite 16

4.1 L'aspetto strutturale – i luoghi ove operano le FarmLab 17

4.2 Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione delle FarmLab 19

4.3 Misure di tutela – la valutazione dei rischi 20

4.4 Misure di tutela – l'informazione e la formazione 23

4.5 Le coperture assicurative delle FarmLab in favore degli ospiti 26

5. Sintesi degli aspetti di salute e sicurezza 29

6. Aspetti fiscali della eventuale remunerazione percepita dall'imprenditore ospitante 32

6.1 Natura dell'attività di ospitalità e didattica dell'imprenditore agricolo 32

6.2 Remunerazione dell'imprenditore agricolo ospitante e relativo inquadramento fiscale 32

6.3 La fiscalità, in generale, delle attività multifunzionali o connesse 33

7. Sintesi del possibile regime fiscale adottabile dalle fattorie didattiche e dalle imprese FarmLab con riferimento all' IVA e alle imposte dirette 39

Allegato 1 – Facsimile Modulo di Adesione all'Offerta Formativa proposta dalla FarmLab 40

1. PREMESSA

Nell'ambito della continua evoluzione del panorama sempre più variegato che le attività agricole hanno via via assunto nel tempo e che si sono sommate ed aggiunte a quella tradizionale, negli ultimi anni si è andata sempre più affermando, tra le altre, la cosiddetta agricoltura sociale che si è sviluppata in varie forme, quali ad esempio: gli agri-asili, i centri terapeutici, ed altre tipologie di vario genere. In tal modo, l'attività agricola si è, quindi, trasformata anche in uno strumento di integrazione, in opportunità di lavoro per persone in corso di riabilitazione, e in opportunità di formazione, come le **Fattorie Didattiche**, nelle quali si illustrano e si apprendono in dettaglio le soluzioni e i benefici di attività particolari il più delle volte caratterizzate da fattori innovativi, le quali divengono oggetto di specifici corsi di formazione.

Lo sviluppo dell'agricoltura sociale nel contesto nazionale ha trovato anche un preciso riferimento normativo nella Legge 141/2015 che ha definito i caratteri dell'impresa agricola sociale, senza creare un nuovo soggetto giuridico, ma precisando quale sia la funzione nell'ambito della quale rientrano le attività svolte dai soggetti che operano in tale settore.

Infatti, per **agricoltura sociale** si intendono le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. Sotto il profilo soggettivo, quindi, l'impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica: dalla persona fisica, alle società semplici, società di persone, di capitali o cooperative.

Sotto il profilo oggettivo, normalmente possono rientrare nell'ambito dell'agricoltura sociale le imprese agricole che svolgono la propria attività tradizionale e che secondo il principio della multifunzionalità pongono in essere anche servizi sociali, attraverso lo svolgimento di attività connesse le quali per loro natura sono accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento che devono essere le principali.

Le attività connesse ed accessorie all'attività agricola che qualificano un'azienda come un'impresa agricola sociale sono indicate dall'art. 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141[1].

[1] Articolo 2 (Definizioni), Legge 141/2015
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Tra queste attività è compresa anche l'organizzazione di Fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

Secondo la definizione che si trae dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 2 della citata Legge 141/2015, le Fattorie Didattiche[2] svolgono un'attività integrativa connessa all'attività svolta in via principale dalle aziende agricole o agrituristiche, in ragione della quale gli imprenditori agricoli organizzano presso le proprie strutture l'accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica allo scopo di svolgere attività didattiche finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

In Italia si è iniziato a parlare di Fattorie Didattiche nella seconda metà degli anni '90, quando, sull'esempio delle esperienze francesi nate negli anni '70 l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna ha avviato il progetto "Fattorie Aperte e Fattorie Didattiche" con l'obiettivo di creare occasioni di incontro tra il mondo dell'agricoltura e il mondo scolastico, come momento di esperienza diretta, nel processo formativo dei ragazzi, della cultura e dell'ambiente agreste.

Per molti anni, in Italia, l'unico riferimento normativo per le aziende agricole che intendevano svolgere attività didattica è stata la Legge n. 730 del 1985 che includeva le attività ricreative e culturali all'interno delle attività dell'agriturismo.

Il primo intervento normativo specifico che ha riguardato le Fattorie Didattiche è stato introdotto dalla Legge 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che all'art. 123 disponendo la modifica dell'art. 59 della Legge n. 488/1999 introduceva il comma 3 bis il quale stabiliva che: "*Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730,*

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

[2] che l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 che svolgono attività di agricoltura sociale (Fattorie sociali) e quello delle fattorie didattiche, già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia, sono e restano due elenchi ben distinti, ciascuno con finalità specifiche.

secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome."

Successivamente il Decreto Legislativo n. 228/2001 ha attribuito ai servizi didattici svolti dalle imprese agricole la qualifica di attività connessa ed ha consentito di estendere anche ad altre attività connesse ed accessorie svolte dalle suddette imprese la qualifica di attività agricole.

Con il recente Decreto Ministeriale (MIPAAFT) n. 12550 del 21 dicembre 2018 sulla "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015" è stata data attuazione alla citata legge e sono stati definiti in linea generale i requisiti di carattere temporale e le modalità di esercizio delle attività di agricoltura sociale (art. 1), stabilendo che sono riconosciute come attività di agricoltura sociale quelle esercitate "regolarmente e con continuità, anche con carattere stagionale" e rimettendo alle Regioni il compito di fissare i termini temporali atti a garantire il carattere continuativo. Con tale decreto sono state poi individuate le categorie di soggetti pubblici e privati con i quali gli operatori dell'agricoltura sociale sono chiamati a collaborare, sono state precisate le singole tipologie di attività identificate all'art. 2, comma 1, della Legge n. 141/2015, sono stati indicati i requisiti minimi, le modalità di svolgimento e le categorie dei destinatari (artt. 2-5), ed infine sono state fornite indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle strutture e dei luoghi utilizzati per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

La materia, comunque, non è regolata in modo uniforme a livello nazionale, in quanto sono le singole Amministrazioni Regionali che a livello locale definiscono con propri provvedimenti normativi i requisiti necessari affinché un'azienda agricola possa essere qualificata anche come Fattoria Didattica[3].

Normalmente le regole ed i parametri che le aziende devono rispettare per potersi qualificare anche Fattoria Didattica sono definiti dalla cosiddetta "carta della qualità".

I requisiti che di norma devono rispettare sono di carattere: 1) strutturale (ossia la possibilità di disporre di spazi e attrezzature adeguati per l'accoglienza e per lo svolgimento dell'attività didattica); 2) organizzativo (ossia il rispetto delle norme di sicurezza); 3) produttivo (ossia l'osservanza di sistemi di produzione tradizionali biologici o di produzione integrata; e 4) formativo (ossia la presenza di operatori che abbiano seguito specifici corsi di formazione e abbiano sottoscritto la carta della qualità).

Di regola, le fattorie didattiche sono iscritte in appositi registri regionali e sono tenute a sottoscrivere una carta degli impegni e della qualità nella quale sono definiti i requisiti di sicurezza e le norme igienico-sanitarie, gli obblighi di formazione degli operatori e la descrizione dell'offerta didattica.

Nei Piani di Sviluppo Rurale di molte regioni è stato dato impulso e sostegno alla promozione di specifici progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento degli operatori agricoli sia con corsi di aggiornamento

[3] Per una più approfondita analisi sul fenomeno delle fattorie didattiche e sociali si rimanda alla lettura della seguente bibliografia:
-Rapporto annuale "Agriturismo e multifunzionalità - Scenario e prospettive", RRN Ismea, Edizioni 2017/18/19, Autori vari.
-"Il settore delle fattorie didattiche in Italia", Ismea, 2017, Franco Torelli
Tutti i documenti in questione possono essere consultati e scaricati dal seguente link:
http://www.agriturismoitalia.gov.it/it/area-download

sia con interventi formativi personalizzati (coaching) destinati sia agli imprenditori agricoli che ai dipendenti e/o coadiuvanti in agricoltura.

I costi di tali interventi formativi sono sostenuti dai finanziamenti erogati nell'ambito dei PSR con il contributo FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) con modalità diverse e parametrate anche sulla tipologia dell'offerta formativa, nell'ambito delle azioni della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" incentrata sul sostegno alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze e, in particolare, nell'ambito delle azioni della Misura 1.3 focalizzate sugli scambi e le visite interaziendali di breve durata.

In tale contesto, l'Ismea, nell'ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2017/2018, ha indetto un Avviso di iscrizione all'elenco FarmLab rivolto a imprenditori agricoli che hanno attuato con successo una o più buone pratiche e che sono disponibili a offrire, presso la propria azienda, un periodo di formazione "sul campo" a giovani agricoltori e altri imprenditori agricoli, con lo scopo di favorire l'individuazione di scelte tecniche, organizzative e produttive sostenibili per lo start up di imprese, il miglioramento complessivo della gestione dell'impresa e l'introduzione di innovazioni. L'elenco delle aziende ospitanti "FarmLab" rappresenta un supporto alle Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per una più efficace implementazione delle azioni della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione". Le imprese FarmLab si impegnano a fornire una formazione "sul campo" mettendo le proprie conoscenze a disposizione di giovani e più in generale di altri imprenditori agricoli attraverso un'esperienza diretta in aziende di "successo", con trasmissione di conoscenze tra imprenditori agricoli[4].

Le Fattorie Didattiche e nello specifico più propriamente le cosiddette FarmLab destinatarie dei finanziamenti nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020 debbono di regola denunciare l'inizio dell'attività didattica sia presso l'Agenzia delle Entrate, attraverso la presentazione di appositi modelli di dichiarazione, sia presso le CCIAA (Camere di Commercio) competenti territorialmente, mediante la presentazione di appositi modelli al Registro delle Imprese.

Come detto, nelle Regioni, presso le quali è istituito un elenco delle Imprese o Fattorie Didattiche sociali, le imprese agricole che svolgono anche un'attività didattica e formativa accessoria alla loro attività principale di coltivazione del fondo, silvicoltura e/o allevamento di bestiame, sono tenute a richiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi e a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

[4] Per maggiori e più dettagliate informazioni sul progetto FarmLab si rimanda al sito http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/farmlab .

2. Obiettivi e finalità del presente documento

Come abbiamo accennato le FarmLab svolgono un'attività connessa ed accessoria dell'impresa agricola e, nell'ambito degli interventi che contribuiscono alla realizzazione delle Priorità fissate dall'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, e in particolare in attuazione della Misura 1 che prevede il "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", contribuiscono allo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio, attraverso la formazione e l'informazione, e favoriscono l'innovazione delle imprese.

In tale contesto le FarmLab organizzano e promuovono un'attività didattica che di solito si articola in varie forme, quali ad esempio, corsi di formazione, seminari e attività di coaching rivolti esclusivamente ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, e addetti ai settori agricolo e forestale, detentori di aree forestali ed orientati al trasferimento di conoscenze e di innovazioni.

Tali attività possono prevedere anche sessioni con esercitazioni e prove pratiche, incontri, workshop, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti elettronici.

Analoghi obiettivi sono perseguiti, sempre nell'ambito dell'attuazione della Misura 1 e più precisamente della Misura 1.3, dall'organizzazione presso le FarmLab (i) di scambi interaziendali di breve durata finalizzati a facilitare lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le imprese, rispetto ad una serie di fabbisogni rilevati inerenti a un determinato comparto produttivo e (ii) l'organizzazione delle visite di aziende agricole e forestali.

Gli scambi interaziendali di breve durata hanno l'obiettivo di sviluppare e potenziare le capacità e le competenze possedute da ogni singola impresa attraverso l'interazione con le altre imprese, favorendo così l'instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive, lo sviluppo di competenze sociali.

L'attività di scambio e trasferimento di conoscenze si svolge presso le sedi delle FarmLab.

In tale ambito, ciascuna impresa partecipante allo scambio è contemporaneamente espressione di un proprio fabbisogno di conoscenza specifico e detentrice di know-how maturato attraverso lo sviluppo di una o più buone pratiche aziendali da trasferire alle altre imprese destinatarie, partecipanti alle iniziative di scambio interaziendale. Per cui, ciascuna impresa rivestirà contemporaneamente il ruolo di impresa che apprende informazioni e conoscenze e il ruolo di azienda ospitante.

Le visite di aziende agricole mirano ugualmente ad accrescere le conoscenze e le informazioni delle imprese, su buone pratiche aziendali, rispetto ad una serie di fabbisogni rilevati inerenti a un determinato comparto produttivo. L'attività di trasferimento di conoscenze nell'ambito delle visite si attua attraverso la conoscenza diretta tra le imprese partecipanti che hanno sviluppato particolari buone pratiche in relazione ai fabbisogni individuati delle stesse imprese. Anche tale attività, ossia il trasferimento di conoscenze nell'ambito delle visite, viene svolta presso le sedi delle FarmLab.

Gli obiettivi e le finalità del presente documento sono limitati ad approfondire in particolare due aspetti che interessano lo svolgimento delle attività che si sviluppano nell'ambito delle FarmLab nell'esercizio delle loro funzioni.

Da un lato, l'aspetto della **Sicurezza del lavoro** della figura dell'imprenditore OSPITE nell'ambito dello svolgimento del l'attività di formazione nelle FarmLab e, dall'altro lato, l'aspetto **Fiscale** dell'eventuale remunerazione percepita dall'imprenditore OSPITANTE[5].

Senza nessuna ambizione di esaustività, analizzeremo quindi alcuni aspetti dell'attività svolta dalle FarmLab che hanno dei riflessi sui due temi trattati ed in particolare, per quanto attiene il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avremo particolare riguardo alla fase formativa offerta dalle FarmLab che si articola anche in corsi di apprendimento in situazione lavorativa, ossia attraverso esperienze pratiche orientate all'acquisizione di conoscenze di processi di lavorazione, in contesti organizzati, anche attraverso l'uso, da parte degli Ospiti, di strumenti e macchinari operativi messi a disposizione dalle FarmLab per la realizzazione del percorso formativo.

[5] Una utile raccolta di riferimenti normativi in relazione alle normative previdenziali, fiscalità aziendale, attività connesse e fattorie didattiche è contenuta all'interno della Banca Dati Normativa Statale consultabile sul sito della Rete Rurale Nazionale all'indirizzo https://www.reterurale.it/agriturismo/normativa

3. Salute e Sicurezza degli Ospiti nelle Strutture Ospitanti - FarmLab

Prima di analizzare nello specifico il tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle attività svolte all'interno delle FarmLab, riteniamo opportuno soffermarci brevemente e focalizzare l'attenzione sulla tipologia e la natura del rapporto che si instaura tra l'ospite che usufruisce dell'offerta formativa e che, dunque, partecipa ai corsi organizzati dalla FarmLab, e l'impresa agricola organizzatrice dei suddetti corsi.

3.1 Tipologia e natura del rapporto che si instaura tra la FarmLab e l'ospite che usufruisce dell'offerta formativa e partecipa al corso organizzato dall'impresa agricola

Il rapporto che si costituisce tra l'ospite che aderisce all'offerta formativa proposta dalla FarmLab e l'impresa agricola ospitante dà luogo a un vincolo negoziale e più precisamente a un contratto in virtù del quale la FarmLab si impegna a erogare un offerta formativa articolata, che può prevedere, oltre lo svolgimento di incontri, seminari, workshop e lezioni di approfondimento, anche un'attività di apprendimento in situazione lavorativa, attraverso esperienze pratiche che prevedono l'esecuzione di processi di lavorazione e l'uso di strumenti e macchinari messi a disposizione dalla stessa FarmLab.

Dal suo canto, l'ospite, pur mantenendo la libertà di partecipare a tutte o solo ad alcune delle attività proposte dall'offerta formativa prescelta, nel periodo di partecipazione effettiva al corso proposto si impegna a rispettare le regole e le indicazioni impartite dall'impresa ospitante per il buon andamento del corso e, ove previsto (in quanto l'offerta formativa potrebbe essere anche gratuita), si impegna a corrispondere alla FarmLab il corrispettivo previsto per la partecipazione al corso.

Il rapporto negoziale che ha per oggetto l'erogazione dell'offerta formativa può, a volte, essere collegato o comunque affiancarsi anche ad altri rapporti, di natura diversa, tra lo stesso ospite e la stessa impresa ospitante, instaurati proprio in concomitanza con il periodo di svolgimento del corso di formazione e in funzione della partecipazione allo stesso, come ad esempio la locazione per un breve periodo di un alloggio e/o la somministrazione di pasti.

Tali rapporti, anche se collegati funzionalmente al rapporto instaurato tra l'ospite e l'impresa ospitante per la partecipazione al corso di formazione proposto da quest'ultima, restano comunque ben distinti e mantengono una loro autonomia rispetto all'oggetto dell'offerta formativa e al relativo vincolo negoziale il quale, di regola, non contempla anche prestazioni di vitto e alloggio, in favore dei partecipanti ai corsi.

Ciò non esclude e non preclude che l'offerta proposta dalla FarmLab possa comunque integrare oltre la partecipazione ai corsi di formazione anche la locazione, per la stessa durata del corso, di un alloggio e/o la somministrazione di pasti, ma tale offerta avrebbe prevalentemente rilievo sul piano commerciale, in quanto i rapporti negoziali che si andrebbero ad instaurare, anche se, come detto, tra loro funzionalmente collegati, rimarrebbero, comunque, autonomi e distinti.

L'aspetto che potrebbe destare qualche perplessità o dubbio, e che qui interessa focalizzare, riguarda la natura del rapporto che le parti hanno inteso instaurare, allorché l'offerta formativa preveda, oltre lo svolgimento di un'attività prettamente scolastica, ossia l'organizzazione di incontri, seminari o lezioni teoriche di approfondimento, anche lo svolgimento di un'attività formativa che includa corsi di apprendimento in situazioni lavorative.

L'espletamento di un'attività lavorativa da parte dell'ospite, infatti, potrebbe, in ipotesi, ingenerare il dubbio, da parte di osservatori esterni, che tra le parti si sia dato corso ad un rapporto di lavoro nelle varie declinazioni dell'apprendistato normato dagli artt. 41-47 del D. Lgs. 81/2015, ovvero ad un tirocinio o stage, sebbene queste due tipologie di rapporto non si configurino come rapporto di lavoro[6].

Al fine di evitare qualsiasi dubbio e/o incertezza al riguardo potrebbe essere consigliabile per la FarmLab far sottoscrivere all'ospite, prima dell'inizio e dello svolgimento del corso, che prevede anche una sessione pratica di apprendimento in situazione lavorativa, un documento, che potrebbe essere costituito dalla stessa richiesta di partecipazione al corso, nel quale il medesimo ospite nel manifestare la propria volontà di prendere parte al corso e di aderire quindi all'offerta formativa proposta, conferma di aver preso atto delle modalità di svolgimento del corso stesso, di essere stato debitamente informato e di essere, quindi, pienamente consapevole di essere tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T. U. sulla sicurezza sul lavoro) e che, comunque, anche lo svolgimento di un'eventuale attività lavorativa, nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica, non costituisce e non dà luogo ad alcun rapporto individuale di lavoro.

A tale scopo, si riporta in allegato, in calce al presente scritto il fac-simile di una dichiarazione (o meglio di una domanda di partecipazione al corso) che la FarmLab potrebbe eventualmente far sottoscrivere all'ospite prima dell'inizio e dello svolgimento dell'attività formativa, ove la stessa preveda anche una sessione pratica di apprendimento in situazione lavorativa, che potrà essere naturalmente personalizzato e modificato in funzione delle specifiche esigenze (Allegato 1).

3.2 Aspetti della Salute e Sicurezza sul lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività di formazione nelle FarmLab

Dopo aver brevemente accennato alla natura del rapporto che si instaura tra l'ospite che aderisce all'offerta formativa proposta dalla FarmLab e l'impresa agricola ospitante – che, come detto, si configura come un vincolo negoziale che ha per oggetto un'offerta formativa che può articolarsi sia in un'attività didattica prettamente scolastica, ossia nello svolgimento di lezioni in aula, sia nello svolgimento di un'esperienza lavorativa, finalizzata all'apprendimento sul campo di specifici processi di lavorazione, senza per questo dar luogo ad alcun rapporto individuale di lavoro – in questo paragrafo esaminiamo se e in che misura, nell'ambito dello svolgimento della formazione in situazione lavorativa, siano applicabili nei confronti dell'ospite le norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Sotto tale profilo, il quadro normativo al quale occorre fare riferimento è il D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ossia il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro che, come noto, ha riordinato e armonizzato la normativa precedente, confermando molto di quanto già in passato previsto dal D. Lgs. 626/94.

La citata normativa si applica a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi ed a tutti i lavoratori (esclusi i domestici) e quindi anche alle imprese agricole.

In tale ambito l'applicazione della normativa trova alcune differenze tra le imprese con lavoro subordinato e quelle che utilizzano solo il lavoro del titolare e/o dei familiari. In quest'ultimo caso, infatti, il Testo Unico,

[6] In merito al tirocinio e allo stage si veda la normativa di riferimento: legge n. 196/1997 e il D.L. 142/1998.

per coloro che lavorano in azienda (titolare e familiari), prevede solo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 21 e cioè: (i) l'utilizzo di macchine e attrezzature a norma e (ii) l'adozione dei dispositivi di sicurezza personale.

Anche per l'azienda familiare e/o diretto coltivatrice, restano, comunque, valide le disposizioni impartite per il rispetto delle caratteristiche per i luoghi di lavoro che, per le aziende agricole, riguardano sia i fabbricati (stalle, fienili, fosse per il liquame, magazzini, ecc.), sia le macchine e le attrezzature (trattrici, macchine semoventi ed attrezzi).

Fatta questa brevissima premessa, per quanto riguarda l'applicazione della normativa del Testo Unico per la sicurezza del lavoro nel settore agricolo, passiamo ad esaminare il tema dell'applicabilità delle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti dell'ospite che svolge un'attività formativa in un contesto lavorativo all'interno delle FarmLab.

Per analizzare la questione dobbiamo prendere le mosse dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, il quale definisce il concetto di lavoratore.

Il suddetto articolo chiarisce che:

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: **persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.** Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Ne desumiamo che dobbiamo intendere per lavoratore un soggetto che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Ne consegue che non rileva la tipologia contrattuale e che, invece, è determinante il mero svolgimento di un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro e, dunque, **un elemento di fatto e non un titolo giuridico** e, d'altra parte, un elemento che non richiede la presenza di un rapporto di lavoro subordinato e nemmeno l'inserimento in luoghi strettamente aziendali.

Significativa si rivela, a questo punto, l'ulteriore connessione con la definizione di "azienda" e di "datore di lavoro". Per "**azienda**" – dispone l'art. 2, comma 1, lettera c) D. Lgs. 81/2008 - si intende "***il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato***" e pertanto la struttura ove si svolge l'attività

produttiva, in tutte le sue tipologie, ossia nel suo complesso, inclusi gli spazi di pertinenza e/o adibiti ad attività accessorie e/o di servizio. E per "**datore di lavoro**" – dispone l'art. 2, comma 1, lettera b) D. Lgs. 81/2008 – "*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,* ***il soggetto che****, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,* ***ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa****.*" Una definizione che combacia perfettamente con la nozione di "lavoratore": al centro dell'una, come dell'altra, si colloca quella "organizzazione" di cui di fatto ha la responsabilità un datore di lavoro non necessariamente titolare di un rapporto di lavoro con il lavoratore e, nel cui ambito, di fatto il lavoratore presta la propria attività. Una visuale che trova conferma anche nell'art. 299 D. Lgs. 81/2008 il quale precisa che: "*le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)*" e quindi anche quelle che fanno capo al datore di lavoro "*gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 si desume una regola generale, ossia che **il T.U. sulla sicurezza sul lavoro si applica integralmente a tutela di qualsiasi persona che di fatto eserciti un'attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale**.

Secondo quanto disposto dal citato art. 3 si desume anche che una deroga alla regola generale riguarda esclusivamente le categorie disciplinate dai commi da 6 a 13 ter del medesimo articolo, le quali sono tutelate nei modi ivi previsti. Ragionando al contrario, pertanto, ove, a seguito di una verifica si accerti che il soggetto che presta la propria attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, intesa nella definizione sopra indicata, non rientri in una delle categorie elencate nei citati commi da 6 a 13 ter dell'art. 3 del D. Lgs. 81/2008, per forza di cose, rientra in gioco la regola generale sopra ricordata.

La circostanza che la regola generale, secondo la quale il T.U. sulla sicurezza sul lavoro si applica integralmente a tutela di qualsiasi persona che di fatto eserciti un'attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale, è ormai da anni costantemente confermata dalla giurisprudenza il cui orientamento può ritenersi pressoché univoco e consolidato in tal senso.

È stato, infatti, più volte affermato che: "*Sotto il profilo generale, e sulla scia di un costante orientamento giurisprudenziale, la definizione di 'lavoratore', di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al 'lavoratore subordinato' (art. 3 D.P.R. n. 547/1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 626/1994). Ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il 'lavoratore' possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo*" (Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017).

Lo stesso concetto lo ritroviamo anche in molte altre pronunce, tra le quali riportiamo, ad esempio, quanto statuito dalla Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 18396 dell'11 aprile 2017: "*Sicché, a prescindere dal fatto che un 'lavoratore' possa essere titolare o meno di un'impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell'impresa (non importa se a titolo di favore) nel*

luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell'imprenditore. Per cui stabilire se l'infortunato fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall'imputato; quel che rileva è che egli sia stato impiegato nei lavori d'impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel cantiere ove operava l'impresa stessa''.

E quanto statuito dalla Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 19036 del 20 aprile 2017: "*Deve ritenersi sussistente l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale, altresì rilevandosi che la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che* ***il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in ambiente che possa definirsi di "lavoro***".

Senza dilungarci oltre nell'elencazione di ulteriori pronunce, si può, quindi, affermare che la tutela prevenzionistica non presuppone l'indefettibile presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ciò che rileva, ai fini della sua applicabilità, **è la relazione di fatto che si instaura tra chi gestisce il rischio derivante dal lavoro e chi ad esso vi è esposto**.

Sulla base dei dati normativi e degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interpretato e dato applicazione alla disciplina antinfortunistica stabilita dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) **deve necessariamente concludersi che la suddetta disciplina è sicuramente applicabile anche alle FarmLab, ogniqualvolta l'ospite che aderisce all'offerta formativa partecipa alle attività pratiche sul campo e svolge, quindi, il percorso di apprendimento programmato anche in situazione lavorativa**.

E ciò in considerazione del fatto che, come abbiamo avuto modo di esaminare, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionistiche, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, persino degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, che prestano un'attività in tale ambito, quale che ne sia la causa, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa (Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 18208 del 2 maggio 2016).

4. Gli adempimenti delle FarmLab in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi dell'ospite

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato l'applicabilità delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle FarmLab che nello svolgimento dell'offerta formativa proposta prevedono, oltre ad un'attività didattica prettamente teorica, anche una fase di apprendimento sul campo, in situazione lavorativa da parte degli ospiti. In questo paragrafo esamineremo sommariamente i principali adempimenti che le FarmLab sono tenute a svolgere per ottemperare ai propri obblighi e per non correre, quindi, il rischio di essere assoggettate a sanzioni e/o di incorrere in responsabilità, anche di natura penale, nel caso in cui, nel corso dell'esperienza pratica svolta dall'ospite in un contesto lavorativo, si verifichino incidenti e/o infortuni che coinvolgano lo stesso ospite.

Occorre premettere che le FarmLab sono principalmente delle aziende agricole che svolgono, con carattere di prevalenza, una o più delle attività contemplate dall'art. 2135 del Codice civile, ossia la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali e che lo svolgimento dell'attività didattica costituisce, come abbiamo visto nella parte introduttiva, un'attività connessa.

Essendo delle aziende agricole e quindi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività agricola, che per la maggior parte si avvalgono anche di dipendenti o assimilati, le stesse sono di per sé soggette alla disciplina in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro regolata dal T. U. sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Ciò fa presupporre che l'azienda agricola, che svolge anche la connessa attività didattica e che pertanto si configura anche come FarmLab, abbia già assolto gli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza del lavoro nell'ambito dello svolgimento della sua attività principale.

Solitamente, inoltre, l'eventuale esperienza lavorativa programmata nell'ambito dell'offerta formativa viene svolta dagli ospiti nel contesto organizzato dell'impresa, ove normalmente viene svolta l'attività principale dell'azienda agricola, con l'utilizzo, se previsto, di attrezzature e/o macchinari normalmente utilizzati dal personale della stessa azienda.

Tutto ciò ci consente di ritenere che nella maggior parte dei casi molti degli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro cui, come detto, sono tenute anche le FarmLab, essendo sovrapponibili ai medesimi obblighi cui sono tenute tutte le imprese agricole, dovrebbero essere già stati assolti, atteso che, come notato, molti dei suddetti obblighi collimano, sia quando l'attività di apprendimento in situazione lavorativa viene svolta dagli ospiti negli stessi luoghi del complesso aziendale ove viene svolta l'attività agricola principale, sia quando per tale attività vengono fatti utilizzare agli ospiti gli stessi macchinari e/o le stesse attrezzature normalmente adoperati dal personale dell'azienda agricola.

Il che ovviamente non significa che le FarmLab nello svolgimento dell'offerta formativa proposta non debbano assolvere ad ulteriori obblighi, oltre quelli già assolti dall'azienda agricola nel corso dello svolgimento della sua attività principale, ma significa semplicemente che alcuni di questi obblighi possano reputarsi già adempiuti in funzione del regolare svolgimento dell'attività principale quotidianamente svolta dall'impresa agricola.

Come noto, infatti, l'attività agricola, così come l'attività edilizia, statisticamente rientrano nel novero dei lavori caratterizzati da un elevato indice infortunistico che impone alle aziende e agli enti preposti alla sorveglianza di prestare particolare attenzione a misure preventive e protettive.

Detto ciò, esaminiamo ora, sommariamente, i requisiti e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione sulle FarmLab.

4.1 L'aspetto strutturale – i luoghi ove operano le FarmLab

Le FarmLab debbono innanzitutto possedere dei requisiti di qualità essenziali per soddisfare gli utenti e per la buona riuscita delle visite da parte degli ospiti, nonché per il corretto e regolare svolgimento dell'offerta formativa.

I requisiti di qualità finalizzati al raggiungimento degli scopi anzidetti coincidono essenzialmente anche con i requisiti strutturali che le FarmLab debbono possedere ai fini dell'igiene, della salubrità e della sicurezza.

In primo luogo, sotto l'aspetto urbanistico, i locali adibiti allo svolgimento dell'attività didattica dovranno essere muniti di adeguato certificato di agibilità rilasciato dal Comune, il quale è indispensabile per garantire i requisiti igienico sanitari minimi degli immobili presso i quali sono svolte le attività formative.

Di solito i requisiti igienico sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività didattiche sono richiesti e stabiliti anche dai provvedimenti adottati dalle singole Regioni presso le quali le aziende che svolgono attività didattica in qualità di Fattorie didattiche debbono chiedere di essere accreditate.

Quindi in aggiunta ai requisiti richiesti per il rilascio del certificato di agibilità le FarmLab dovranno ottemperare anche alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dai regolamenti e/o dai provvedimenti adottati dalle singole Regioni nelle quali operano.

Normalmente tali prescrizioni richiedono che i locali e gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività di scambi e visite interaziendali, nonché allo svolgimento dell'attività didattica e formativa, siano rispondenti alle vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di prevenzione incendi, di lavoro anche per i disabili e di assenza delle barriere architettoniche.

L'azienda agricola FarmLab deve, quindi, poter disporre di spazi sia all'aperto che coperti in cui poter svolgere le attività didattiche di dimensioni adeguate al numero massimo di persone che intende ospitare.

I locali devono essere dotati di adeguati servizi igienici a disposizione degli ospiti, specificando se gli stessi siano accessibili anche alle persone disabili, ed essere, altresì, dotati delle attrezzature e degli arredi indispensabili per realizzare le attività oggetto dell'offerta formativa. Inoltre, è quasi sempre richiesto uno spazio da adibire a parcheggio per i mezzi di trasporto degli ospiti, che sia ubicato nelle strette vicinanze delle strutture ove opera la FarmLab.

Per quanto attiene più specificamente la sicurezza, è richiesto, oltre il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza in genere, anche la realizzazione di presidi che limitino l'accesso alle zone pericolose e l'installazione di opportune segnalazioni di pericolo. Le aree e i locali potenzialmente pericolosi (come ad esempio i magazzini che ospitano fertilizzanti, prodotti fitosanitari, detergenti e materiale infiammabile) devono, infatti, essere interdetti all'accesso dei visitatori con misure proporzionate ai rischi, così come devono essere

eliminate le cause di potenziali pericoli negli spazi aziendali (devono ad esempio essere protetti i pozzi, gli invasi e le scarpate).

In concomitanza con lo svolgimento delle visite degli ospiti e/o dello svolgimento delle attività formative le normali operazioni colturali, la gestione del bestiame e le lavorazioni se effettuate, devono essere eseguite con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione degli ospiti.

I locali della FarmLab devono essere dotati delle attrezzature antincendio prescritte in funzione della loro configurazione e di strumenti per il primo pronto soccorso, mentre le aree aperte ove è consentito l'accesso agli ospiti devono essere libere da animali vaganti, da materiali e/o attrezzature in disuso e in genere da materiali e/o attrezzature di qualunque genere che possa costituire un ostacolo o un potenziale pericolo per gli ospiti.

È bene ricordare che, secondo quanto disposto dal T.U. sulla sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/2008), per luogo di lavoro, qui inteso come le aree dell'azienda agricola deputate ad ospitare gli ospiti per lo svolgimento dell'attività didattica e formativa offerta dalla FarmLab, sia all'interno dei propri locali, sia all'esterno, secondo la definizione stabilita dall'art. 62, comma 1, del citato Testo Unico, si intendono:

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, nella definizione di "luoghi di lavoro" rientrano anche gli spazi nei quali i lavoratori (nel nostro caso: gli ospiti) debbano anche solo transitare per accedere alle loro postazioni. Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 6121dell'8 febbraio 2018; Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017).[7]

Per chiarire meglio il concetto di prevenzione cui sono tenuti i "datori di lavoro", nella loro più vasta accezione, nella quale rientrano anche i titolari delle FarmLab, in tema di misure di sicurezza da adottare anche sui manufatti dell'azienda e/o, comunque, negli spazi che possono dare luogo a potenziali pericoli, al precipuo scopo di salvaguardare l'incolumità fisica degli ospiti e/o comunque delle persone che accedono nelle suddette aree, riportiamo, a titolo di esempio, una massima della Corte Suprema di Cassazione che, anche se riguarda una fattispecie caratterizzata da un contesto prettamente lavorativo, può essere senz'altro applicabile anche allo svolgimento di attività di apprendimento in situazione lavorativa:

"*Presso un allevamento avicolo, il dipendente di una ditta trasportatrice, ultimato lo scarico in un silos della fornitura di mangimi, secondo una prassi consolidata, si arrampica sino alla sommità del silos per chiuderne manualmente il coperchio a causa del malfunzionamento del meccanismo di apertura/chiusura azionabile da terra, ma perde l'equilibrio, e in assenza di un sistema anticaduta precipita a terra. Viene condannata per omicidio colposo l'amministratrice unica della s.r.l. proprietaria dell'allevamento gestito da altra s.r.l. sulla base di un contratto di affitto di azienda. Colpa: non aver eliminato le scale di accesso alla sommità del silos prive delle adeguate protezioni previste al punto 1.7.1.3 dell'Allegato IV al D. Lgs. n. 81/ 2008, o, in alternativa,*

[7] I luoghi di lavoro sono definiti e disciplinati dagli articoli da 62 a 67 (Titolo II Capo I) del T. U. sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)

non aver fatto installare sulla sommità del silos i parapetti di protezione contro le cadute dall'alto prescritti nel punto 1.7.3 del medesimo Allegato IV..." (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 14607 del 24 marzo 2017).

4.2 Le attrezzature e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione delle FarmLab

Tutte le attrezzature, gli apparecchi, i macchinari, gli utensili e quant'altro (compresi gli impianti, intesi come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo) messi a disposizione dalla FarmLab a favore degli ospiti, sia nel corso dell'espletamento dell'attività formativa svolta all'interno dei locali (per es. computer, stampanti, lavagne, ecc.) sia, e maggior ragione, nel corso dello svolgimento dell'attività formativa sul campo, ossia durante lo svolgimento dell'apprendimento in situazione lavorativa, devono necessariamente essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e devono essere utilizzati in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante.

Con ciò si intende che tutte le attrezzature messe a disposizione, oltre a rispettare le caratteristiche di fabbrica, debbono essere munite di dispositivi di protezione in modo da prevenire qualsiasi rischio idoneo a provocare infortuni.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 70 del T. U. sulla sicurezza sul lavoro il responsabile della FarmLab, all'atto della scelta delle attrezzature da affidare agli ospiti è tenuto a considerare anche 1) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 2) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 3) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse e 4) i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.

Per garantire la sicurezza, deve inoltre adottare le misure tecniche ed organizzative più adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature, al fine di prevenire ed evitare incidenti e pericoli all'incolumità delle persone.

Naturalmente tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti debbono mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche di fabbrica e la loro funzionalità e per tale ragione debbono essere costantemente sottoposte ad una corretta manutenzione e a verifiche periodiche.

Nell'ambito degli obblighi di informazione, formazione e addestramento, di cui parleremo in seguito, prima di affidare all'ospite l'attrezzatura necessaria e adeguata allo svolgimento di una determinata attività pratica, il responsabile della FarmLab deve provvedere affinché l'ospite riceva tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo dell'attrezzatura stessa e per assicurare la sicurezza dell'ospite e delle altre persone.

Quando necessario, ossia quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di prevenzione collettiva, da misure, metodi o procedimenti organizzativi della lavorazione da affidare all'ospite, il medesimo deve essere dotato e deve impiegare gli adeguati **Dispositivi di Protezione Individuale**, indicati anche con l'acronimo "**DPI**" i quali devono essere forniti dalla FarmLab.

I DPI consistono in qualunque attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dalla persona che svolge una lavorazione allo scopo di proteggerla contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza o

la sua salute mentre esegue tale lavorazione, nonché in ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Naturalmente non rientrano nell'ambito dei DPI gli indumenti di lavoro ordinari che non sono specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute della persona.

Secondo quanto stabilito dall'art. 76 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro i DPI devono: 1) essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni; 2) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 3) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 5) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Anche in relazione all'utilizzo dei DPI, se richiesto dalla specifica attrezzatura, il responsabile della FarmLab deve preventivamente fornire all'ospite l'adeguata e sufficiente informazione e formazione sul corretto utilizzo del dispositivo di protezione e curarne eventualmente l'addestramento.

Per chiarire meglio il concetto di prevenzione cui sono tenuti i "datori di lavoro", nella loro più vasta accezione, nella quale rientrano anche i titolari delle FarmLab, in tema attrezzature, macchine e/o impianti messi a disposizione degli ospiti per lo svolgimento dell'attività formativa sul campo, riportiamo una massima della Cassazione che, anche se riguarda un lavoratore, può essere senz'altro applicabile nei confronti dell'ospite che svolge una fase del suo percorso formativo in situazione lavorativa:

"*In pizzeria, un lavoratore, ''utilizzando un tritacarne per potere sminuzzare la mozzarella, al fine di rimuovere un pezzo di mozzarella che aderiva al condotto di alimentazione del macchinario, inseriva un dito al suo interno", e ''a seguito della ripresa della lavorazione, il macchinario trascinava all'interno del suo ingranaggio le dita della mano sinistra''. Al datore di lavoro fu addebitata ''la violazione degli artt. 70, comma 2, in relazione al punto 6.1, allegato V, del D. Lgs. n. 81/2008 e 18, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008'', per ''avere messo a disposizione del lavoratore una attrezzatura di lavoro inidonea, in relazione alla sicurezza dei lavoratori e non conforme ai requisiti generali di sicurezza; non avere adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo il rischio di lesioni alle mani per i lavoratori adibiti a tali macchine, non risultando munite di adeguati sistemi di protezione al fine di evitare contatti accidentali degli addetti con la coclea in movimento; avere consentito e comunque tollerato l'uso della macchina tritacarne, priva dei suddetti apprestamenti di difesa*'' (Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 13313 del 22 marzo 2018).

4.3 Misure di tutela – la valutazione dei rischi

Tra i molti principi che ispirano le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro enunciati dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008, uno dei principali è sicuramente la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza.

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del **Documento di Valutazione dei Rischi**, indicato anche con l'acronimo "**DVR**", insieme alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, sono, infatti, le due attività, tra gli obblighi posti a carico del "datore del lavoro", che l'art. 17 del T.U. sulla sicurezza del lavoro, indica come non delegabili ad altre persone.

La disciplina che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2018) si fonda essenzialmente sul concetto di prevenzione e riduzione dei rischi connessi

all'attività lavorativa e quindi attribuisce un rilevo decisivo, anche sul piano dell'applicazione delle sanzioni penali, alla programmazione del sistema di sicurezza aziendale, basato sulla valutazione preventiva dei rischi, demandata al "datore di lavoro", ma di fatto ispirata ad essere realizzata sulla base di un modello collaborativo di gestione del rischio, delineato dalla partecipazione di una serie di soggetti, dotati anche di specifiche professionalità, tra i quali gli stessi lavoratori, funzionale ad individuare e attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività di impresa.

Sulla scorta di tali presupposti è stato affermato che "se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico, ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi."

Sulla base dei suddetti principi, poiché, per le ragioni esposte nel paragrafo 1) le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono applicabili anche alle FarmLab, si ritiene che il titolare della FarmLab, ossia l'imprenditore agricolo che gestisce anche la connessa attività didattica e/o lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le imprese, e che a tal fine ospita altre persone all'interno della propria azienda, sia tenuto a svolgere una specifica analisi dei rischi connessi all'esercizio di tali attività e un'adeguata programmazione delle misure più idonee per prevenirli.

In altri termini si ritiene che **debba elaborare il documento di valutazione dei rischi finalizzato anche alla prevenzione antinfortunistica specifica, in relazione alle attività svolte dalla FarmLab**, che dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute degli ospiti, anche nella scelta delle attrezzature da utilizzare e nella sistemazione dei luoghi ove devono essere svolte le suddette attività.

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà essere elaborato in conformità a quanto stabilito dagli articoli da 28 a 30 del T. U. sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Per quanto riguarda l'oggetto della valutazione dei rischi, ricordiamo che l'art. 2, comma 1, del citato Testo Unico alla lettera q) riporta la seguente testuale definizione: *"q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.*"

Sul tema della valutazione dei rischi, nell'ambito della sicurezza delle aziende agricole, ricordiamo che successivamente all'entrata in vigore del più volte citato Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro sono stati emanati ulteriori provvedimenti che hanno apportato alcune modifiche e/o integrazioni alla disciplina originaria.

A tale riguardo ricordiamo:

1. il D. Lgs. del 30/11/2012 - *"Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo"*, che obbliga tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori alla redazione del Documento della Valutazione dei Rischi (sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione);

2. il D. Lgs. del 27/03/2013 - *"Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo"*, che introduce misure chiare per la valutazione dei rischi e i relativi compiti e responsabilità all'interno delle aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate all'anno.

Al fine di chiarire meglio la rilevanza, anche sul piano penale, dell'obbligo della valutazione dei rischi, riportiamo qui di seguito le massime di alcune sentenze della Cassazione che riassumono i principi affermati dalla Suprema Corte sull'argomento:

''*Il barman e cameriere in servizio presso un ristorante in proprietà di una s.r.l., della quale l'imputata è amministratrice unica, nel movimentare un contenitore di olio del peso di circa venticinque chilogrammi spostandolo dall'automezzo del fornitore alla cucina del ristorante, a causa del pavimento scivoloso per la pioggia perdeva l'equilibrio''. Addebito mosso all'imputata: ''aver omesso di valutare i rischi derivanti dall'attività di movimentazione dei carichi''. La Sez. IV osserva: ''Il documento di valutazione dei rischi connessi alle procedure di carico e scarico merci non era preesistente all'infortunio; la previsione del divieto ai camerieri di svolgere tali operazioni fu adottata solo dopo l'infortunio; l'imputata era a conoscenza della prassi di far eseguire (anche) dai camerieri la movimentazione delle merci. Il rischio in questione non era stato in alcun modo valutato, sicché nessuna misura era stata predisposta, a prescindere da chi fosse il lavoratore al quale veniva affidata la mansione. Il fatto poi che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'affidamento della stessa (anche) ai camerieri implicava l'adeguamento della valutazione a tale circostanza, per l'evidente necessità di apprestare l'informazione, la formazione e la dotazione necessaria a lavoratori svolgenti prevalentemente compiti diversi. L'obbligo di elaborare la valutazione dei rischi e di redigere il relativo documento incombe in via esclusiva sul datore di lavoro, risultando - unitamente a quello di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - non delegabile (cfr. l'art. 17, D. Lgs. n. 81/2008). L'asserita esistenza di un'articolazione aziendale in chiave prevenzionistica, quindi, non assume alcun rilievo ai fini della vicenda che occupa, in cui il fatto viene ascritto all'imputata essenzialmente per non aver provveduto alla valutazione del rischio connesso alla movimentazione delle merci, scaturendo da ciò, in via consequenziale, il mancato apprestamento di misure (quali apposito addestramento e DPI) neppure individuate. Proprio perché nemmeno individuate, l'omessa adozione di tali misure non può essere ascritta ad eventuali figure dirigenziali presenti in organico, salvo che la loro adozione non rientrasse nei poteri assegnati. Ma in tal caso l'effetto sarebbe quello del profilarsi di una responsabilità concorrente di ulteriori soggetti e non dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro*" (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 22781 del 28 maggio 2015).

''*Il nesso di causalità tra la omessa previsione del rischio in esame nel DUVRI e l'infortunio, perché, se fossero state adottate le necessarie misure di sicurezza e ne fosse stato imposto adeguatamente il rispetto, certamente l'infortunio non si sarebbe verificato*'' (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 53157 del 22 novembre 2017).

"*Quanto alla circostanza che il lavoro richiesto al lavoratore infortunato fosse di breve durata tanto da non richiedere l'apprestamento di ponteggi ed impalcature è sufficiente il richiamo alla norma generale dell'art. 2087 c.c., che prevede per l'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore idonee, nella specie, a prevenire cadute dall'alto. (Sul punto v. anche Cass. 16 ottobre 2013, n. 42501, sub art. 119, al paragrafo 1; Cass. 18 maggio 2011, n. 19553, sub art. 26, al paragrafo 11)*" – (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 43987 del 28 ottobre 2013)

"*L'amministratore unico di una s.r.l. proprietaria della stalla di una corte agricola e committente dei lavori di sostituzione di quattro lastre di fibrocemento della copertura di detta stalla e il socio amministratore di una società semplice subaffittuaria della stalla sono condannati per omicidio colposo, perché avevano affidato i predetti lavori a due pensionati non iscritti ad alcun albo di categoria e del tutto inidonei a provvedervi, sul piano tecnico-professionale, anche in ragione dell'indisponibilità delle necessarie attrezzature, senza verificare i rischi specifici esistenti in loco e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione agli stessi; con la conseguenza che uno dei pensionati, salito sul tetto per compiere l'attività di sostituzione delle lastre, precipitava all'interno della stalla a seguito del cedimento del manto di copertura, perdendo la vita*" (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 43083 del 18 ottobre 2013.

4.4 Misure di tutela – l'informazione e la formazione

Nell'ambito dei principi su cui si fonda la disciplina sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un ulteriore elemento fondamentale e di primaria importanza, oltre alla valutazione dei rischi, è sicuramente costituito dall'**attività formativa ed informativa** a favore delle persone che in funzione dell'attività svolta, nell'ambito di una struttura organizzata, come un'azienda agricola, possono essere esposte a potenziali rischi che potrebbero ledere la loro incolumità fisica e/o morale.

L'art. 2, comma 1, del T.U. sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008), alle lettere aa), bb) e cc) esplicita il contenuto e la finalità (i) della **formazione**; (ii) della **informazione** e (iii) dell'**addestramento**, di cui fornisce le seguenti testuali definizioni:

"*aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;*

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;"

È bene ricordare che nell'ambito delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori elencate all'art. 15 del citato Testo Unico, la formazione ha un ruolo così rilevante che la stessa non è indirizzata solo ai lavoratori e ai preposti, ma anche a favore dei dirigenti, oltre che del rappresentante dei lavoratori interno, agli addetti antincendio, al primo soccorso ed evacuazione e ad altre figure.

In particolare, **l'informazione** e la **formazione** sono disciplinate dagli articoli 36 e 37 del T. U. sulla sicurezza sul lavoro.

La **formazione**, disciplinata dall'art. 37 del citato Testo Unico, deve corrispondere in particolare a due requisiti: deve essere (i) **adeguata** e (ii) **sufficiente**.

Ai suddetti requisiti se ne affianca un terzo, e precisamente quello della (iii) **differenziazione**, affermato in più occasioni dalla giurisprudenza; pertanto, il processo formativo non deve limitarsi ad essere di tipo generalista - fornitura di competenze di carattere generale sulla sicurezza - ma, viceversa, deve

essere **specifico** e riguardare i rischi, le procedure e le azioni relative alle mansioni svolte dal soggetto da formare all'interno di una determinata azienda.

Con particolare riguardo all'adeguatezza, va osservato che la mera partecipazione dei lavoratori o dei preposti unicamente a un corso di base incentrato sugli obblighi e gli aspetti generali della prevenzione senza alcun riferimento alla situazione effettiva dell'azienda e alle singole mansioni svolte in concreto - oltre che agli esiti della valutazione dei rischi - rende **inadeguato** il processo formativo in quanto non assicura le necessarie competenze per una reale tutela del diritto alla salute del cittadino – lavoratore.

Per chiarire meglio i requisiti ai quali deve corrispondere la formazione, va ricordato che la giurisprudenza ha più volte affermato che la stessa deve essere specifica.

Ad esempio, con riferimento ad un infortunio occorso a un operaio durante l'operazione di caricamento di un rullo di notevoli dimensioni sul tornio, nel giudizio avanti alla Suprema Corte, hanno assunto un rilievo determinante le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori testimoni che hanno affermato di non aver mai preso parte ad una formazione specifica in quanto "*... nessuno aveva loro spiegato come effettuare in concreto l'operazione in questione*", confermando quindi l'inadeguatezza del percorso formativo a cui avevano preso parte che era risultato carente rispetto ad un rischio di particolare rilevanza (Cass., Sez. IV, penale, 13 gennaio 2016, n. 1036).

Sotto alcuni profili, inoltre, i principi ora richiamati sono stati ulteriormente rafforzati dall'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 che ha realizzato una miniriforma della disciplina della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L'obbligo di **informazione** in materia di sicurezza sul lavoro, anche se è delegabile, incombe sul datore del lavoro che ne risponde personalmente.

Tale obbligo, disciplinato dall'art. 36 del citato Testo Unico, si basa in modo particolare sul dovere del datore di lavoro di informare il lavoratore **sui rischi** connessi all'attività di impresa **in generale e** a quelli **specifici** cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta **e le corrispondenti forme di prevenzione**, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.

Riassunti sinteticamente i principi informatori e il contenuto degli obblighi di formazione e informazione posti a carico del "datore di lavoro" esaminiamo brevemente come tali obblighi devono essere assolti dal responsabile della FarmLab nei confronti degli ospiti che partecipano ai percorsi formativi che prevedono anche una fase di apprendimento, sul campo, in situazione lavorativa.

Come abbiamo avuto modo di osservare, sia la formazione, sia l'informazione, devono essere adeguate, sufficienti e specifiche.

Occorre tenere presente che, nel caso specifico delle FarmLab, sarà alquanto frequente, se non forse addirittura ricorrente, che l'ospite non abbia alcuna familiarità con l'ambiente in cui si trova ed in cui è chiamato a partecipare ad un processo di lavorazione, ragione per cui sarà ancora più necessario fornirgli un'adeguata e puntuale informazione, sia sui rischi di carattere generale connessi all'attività dell'impresa agricola, sia sui rischi specifici strettamente connessi all'attività da svolgere in concreto e sulle cautele e le misure di sicurezza da adottare per ridurre tali rischi e prevenire possibili infortuni.

Prima di iniziare l'attività assegnatagli, l'ospite dovrà, quindi, essere adeguatamente informato, oltre che sulle modalità di esecuzione della lavorazione da effettuare, anche sui rischi e le cautele da adottare, così come dovrà essere informato, nel caso di utilizzo di attrezzature, sulle corrette modalità di utilizzazione delle stesse e sui pericoli che possono derivare da un uso distorto di tali attrezzature.

Nel caso in cui le attività da compiere prevedano anche l'uso di attrezzature, sarà anche opportuno, oltre che necessario, fornire all'ospite un breve, ma adeguato addestramento, che gli consenta di iniziare a prendere confidenza e familiarità con le suddette attrezzature e con gli eventuali dispositivi di protezione individuale, se nello specifico sono richiesti, e ciò anche mediante presentazioni, esempi e dimostrazioni pratiche.

Al fine di chiarire meglio la rilevanza di un'adeguata e specifica informazione per prevenire incidenti durante lo svolgimento di attività pratiche nell'ambito dello sviluppo del percorso formativo offerto dalla FarmLab, riportiamo qui di seguito le massime di alcune sentenze della Cassazione dalle quali possono evincersi gli orientamenti della giurisprudenza sull'argomento, atteso che, anche se riguardano fattispecie verificatesi in contesti prettamente lavorativi, possono senz'altro estendersi anche alle fasi di apprendimento che si articolano in prove pratiche che si svolgono in analoghe situazioni di lavoro.

"*È ben comprensibile che una persona, assunta da pochissimi giorni e totalmente priva di esperienza nello specifico settore di lavoro, abbia erroneamente ritenuto che la macchina in questione fosse ferma, ovvero non si fosse resa conto del movimento delle lame e del loro raggio di azione. Errore che è evidentemente il frutto della mancanza di precise informazioni circa l'attività di lavoro che l'infortunato avrebbe dovuto svolgere ed i relativi rischi, nonché in ordine al pericolo rappresentato dalla presenza di attrezzi di lavoro e di macchine pericolose, pur se non direttamente utilizzate. Informazioni che spettava proprio all'imputato di fornire al suo dipendente, così come a lui spettava di coordinare il lavoro in maniera da evitare che qualcuno si trovasse nel raggio di azione delle lame*" (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 33328 del 28 luglio 2015).

"*Per il duplice infortunio, uno mortale, accaduto in una cava nel corso di un'attività di movimentazione di massi al fine di creare un terrapieno funzionale alla successiva estrazione di roccia, la Sez. IV conferma la condanna del datore di lavoro di una s.r.l. ''Non hanno rilevanza sotto il profilo della efficacia impediente eventuali prescrizioni di sicurezza, quali cartelli che facessero divieto di accedere al fondo della cava o che impartissero, in caso di accesso, eventuali prescrizioni, in quanto i divieti e le prescrizioni sarebbero stati, in ogni caso, inefficaci o, comunque, subvalenti rispetto all'ordine puntuale che il datore di lavoro impartì alle persone offese di recarsi sul fondo della cava a lavorare mentre egli armeggiava pericolosamente proprio sulla loro verticale*" (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 9137 del 28 febbraio 2018).

''*Non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l'apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento*" (Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza n. 57977 del 29 dicembre 2017).

"*Gli obblighi previsti dalla legge - e tra questi, l'obbligo di informazione - sussistono perché le lavorazioni della committente presentano un determinato rischio e non perché tale rischio non è 'trattato' e risolto dal committente. L'opera informativa, come la valutazione dei rischi, attiene ai rischi insiti nelle attività; non ai rischi che permangono nonostante la loro valutazione e l'adozione delle connesse misure. La condizione - alla quale i committenti si rifanno quando affermano che non esisteva rischio specifico del quale si sarebbe dovuto informare le affidatarie - non rappresenta un presupposto che legittimi la mancata informazione; la quale*

prescinde dalla contingenza e fa riferimento ai rischi strutturalmente insiti" (Cassazione penale, Sez. III - Sentenza n. 15124 del 27 marzo 2017).

"*Il luogo di lavoro non è limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento della specifica mansione di ciascun lavoratore, ma va ragionevolmente esteso anche alle zone adiacenti, ove gli addetti possano comunque recarsi e muoversi. Pertanto, l'obbligo di informazione sui rischi esistenti in quel luogo e sulle modalità per evitarli sussiste anche nei confronti di chi non svolga mansioni strettamente connesse ai rischi medesimi*" (Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 6121 dell'8 febbraio 2018).

Poiché, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, le FarmLab sono aziende agricole che svolgono, con carattere di prevalenza, una o più delle attività contemplate dall'art. 2135 Cod. civ., definite come strutture organizzate per l'esercizio dell'impresa agricola che, per la maggior parte si avvalgono anche di dipendenti o assimilati, e sono, quindi, di per sé, soggette alla disciplina in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro regolata dal T. U. sulla sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/2008), in questa sede, non ci soffermiamo su tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica, in quanto si deve presumere che i relativi obblighi, quali ad esempio, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP), degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (ASPP), del Responsabile di Primo Soccorso, del Responsabile Prevenzione Incendi, del Medico Aziendale, così come la tenuta del registro cartaceo o informatizzato nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ecc., siano, comunque, di prassi, assolti dalle aziende agricole che, oltre all'esercizio dell'attività principale della coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame, svolgono anche l'attività connessa e accessoria di FarmLab.

4.5 Le coperture assicurative delle FarmLab in favore degli ospiti

Prima di concludere, riteniamo opportuno dedicare una breve spazio alle coperture assicurative di cui sarebbe bene le FarmLab fossero dotate.

E' indubbio che l'attività agricola rientri nel novero di quelle attività che statisticamente presentano un elevato tasso di rischi che possono dare luogo a incidenti ed infortuni nel corso delle varie lavorazioni che spesso comportano anche l'uso di attrezzature meccaniche e di macchinari, così come appare evidente che, anche nel corso dello svolgimento di semplici visite da parte di persone esterne all'azienda e/o dello svolgimento di attività didattiche, possano verificarsi incidenti che possono arrecare lesioni lievi o anche gravi agli ospiti che frequentano i corsi offerti dalle FarmLab.

E', quindi, senz'altro consigliabile che le FarmLab si dotino di idonee e adeguate assicurazioni che coprano i rischi ai quali possono essere soggetti gli ospiti, siano essi semplici visitatori, siano essi partecipanti ai corsi di formazione, e che, di conseguenza, stipulino un'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi.

A tale riguardo, ricordiamo che il contratto di assicurazione è un contratto tipico, che è disciplinato oltre che dagli articoli 1882 segg. del Codice civile, anche dalle disposizioni del codice sulle assicurazioni e da varie altre norme sia nazionali che comunitarie.

L'assicurazione, qui di interesse, è senz'altro l'assicurazione contro i danni.

Con il termine generico assicurazione contro i danni si intendono "tutte quelle assicurazioni in cui il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui tale garanzia opera".

Nell'ambito dell'assicurazione contro i danni assume particolare rilievo l'assicurazione della (o contro la) responsabilità civile.

Con tale termine ci si riferisce a quel "contratto volto a tener indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo, a titolo di risarcimento danni, per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti" (art. 1917 c.c.).

La ratio di tale contratto consiste nel fatto che l'assicurato vuole tutelarsi da un'eventuale responsabilità civile in cui può incorrere (sia essa contrattuale, extracontrattuale, soggettiva o oggettiva).

L'interesse tutelato dalla norma, pertanto, consiste nella conservazione dell'integrità del patrimonio dell'assicurato.

A tale scopo due sono gli elementi principali che dovranno essere tenuti nel dovuto conto: (i) la corretta e, per quanto possibile, più estesa e puntuale elencazione dei danni compresi tra quelli "garantiti" dalla polizza, in quanto la stessa non opererà per i danni esplicitamente esclusi o per quelli non espressamente indicati e (ii) un'adeguata valutazione del massimale, ossia del limite massimo dell'indennizzo riconosciuto dalla Compagnia di assicurazione alla persona danneggiata in caso di sinistro. In tale ambito andrà valutato sia il massimale previsto per ogni singolo sinistro, sia il massimale unico, ossia la somma totale per la quale il contratto di assicurazione viene stipulato, indipendentemente dal numero di sinistri che si possono verificare nel corso del periodo di durata del contratto, che di norma è annuale.

Una questione piuttosto particolare e complessa, e allo stato dai confini incerti, riguarda l'argomento che attiene alla possibilità o meno che l'esercizio dell'attività didattica che comporta anche lo svolgimento di attività lavorative che implicano l'uso di attrezzature e macchinari e/o in ambienti previsti dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 implichi anche l'obbligo dell'assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni professionali, oltre, come detto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Allo stato non si rinviene alcuna disposizione o circolare INAIL specifica sull'argomento che riguardi espressamente le imprese agricole e quindi le FarmLab.

Possiamo solo ricordare che nell'ambito della disciplina degli studenti coinvolti in programmi di alternanza scuola lavoro la disciplina specifica che regola tali progetti formativi, introdotta nell'ordinamento italiano da oltre dieci anni, prevede e garantisce la copertura assicurativa INAIL degli studenti coinvolti, in quanto durante l'esperienza lavorativa, sono soggetti agli stessi potenziali rischi dei normali lavoratori.

A norma degli articoli 1, comma 5, e 4 del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), infatti, anche gli alunni degli istituti scolastici, sia che si tratti di scuole pubbliche sia che si tratti di scuole private, devono essere assicurati in via eccezionale all'INAIL quando svolgono esperienze tecnico - scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro, prescindendo pertanto dal fatto che non si sia in presenza di un rapporto di lavoro.

Con l'espressione "esercitazione pratica", si vogliono intendere quelle attività, nelle quali è insito il concetto ripetitivo di esercizio, ove vi sia una applicazione sistematica, abituale e costante e cioè non occasionale,

diretta all'apprendimento (tanto che alle esercitazioni pratiche sono state assimilate anche le attività di educazione fisica, con riferimento alle scuole medie superiori ed inferiori).

Nell'obbligo assicurativo vi rientrano gli studenti di qualsiasi ordine e grado, dall'infanzia fino ad arrivare all'università, se ed in quanto svolgano attività didattiche rientranti in uno dei seguenti campi:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Per completezza ricordiamo che alle esercitazioni pratiche sono anche assimilate le lezioni di lingua straniera e/o di informatica, se svolte con l'ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi o comunque in ambienti organizzati ove siano presenti tali attrezzature.

Anche se si rinviene sicuramente una forte analogia tra le attività espletate dagli studenti che seguono i percorsi di alternanza scuola lavoro, e gli ospiti che frequentano i corsi formativi offerti dalle FarmLab, occorre tenere presente che l'obbligo della copertura assicurativa INAIL per gli studenti è specificamente previsto da una norma di legge, mentre, come detto, allo stato non si rinviene alcuna disposizione o provvedimento dell'INAIL con specifico riguardo alle attività svolte dalle imprese agricole.

Poiché, in teoria, potrebbe ravvisarsi la presenza di requisiti oggettivi e soggettivi, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche nelle attività svolte dalle FarmLab, potrebbe essere non solo opportuno, ma anche auspicabile proporre un interpello all'INAIL per avere maggiori chiarimenti e delucidazioni sull'argomento.

5. Sintesi degli aspetti di salute e sicurezza

Sintetizzando quanto sin qui esaminato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro che hanno riflesso sulle attività delle FarmLab, possiamo riassumere quanto segue.

Il rapporto che si instaura tra l'ospite che aderisce all'offerta formativa proposta dalla FarmLab e l'impresa agricola ospitante si configura come un vincolo negoziale che ha per oggetto un'offerta formativa che può articolarsi, sia in un'attività didattica prettamente scolastica, ossia nello svolgimento di lezioni in aula, sia nello svolgimento di un'esperienza lavorativa, finalizzata all'apprendimento sul campo di specifici processi di lavorazione, senza per questo dar luogo ad alcun rapporto individuale di lavoro.

Nell'ambito dello svolgimento della formazione in situazione lavorativa **devono, comunque, ritenersi applicabili le norme che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro**.

In tale contesto, occorre, quindi, fare riferimento alle disposizioni del **Testo Unico per la sicurezza sul lavoro**, ossia al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'applicazione delle suddette norme, infatti, **non rileva il titolo giuridico** in virtù del quale un soggetto svolge un'attività lavorativa in un contesto aziendale, quale è quello ove normalmente viene eseguita la formazione in situazione lavorativa, **ma rileva la situazione di fatto**, ossia **la circostanza che il soggetto esplica un'attività** nell'ambito di una struttura aziendale, cioè all'interno di un complesso organizzato per lo svolgimento di un'attività produttiva (in altre parole: **in un ambiente che possa definirsi di "lavoro"**).

Poiché le FarmLab sono aziende agricole sono di per sé soggette alla disciplina in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si deve presumere che abbiano già assolto agli obblighi previsti dalle norme sulla sicurezza del lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività principale.

L'esercizio dell'attività didattica da parte della FarmLab all'interno dell'azienda agricola, richiederà, quindi, solo di integrare e completare l'adozione di quelle misure di sicurezza sul lavoro richieste dalla specifica attività formativa e di assolvere quegli ulteriori obblighi strettamente connessi con la specificità di tale ulteriore attività.

Nello specifico e con particolare riferimento alle attività formative delle FarmLab, si riportano qui di seguito i principali requisiti richiesti per la tutela della salute e la sicurezza degli ospiti e degli altri partecipanti alle attività formative e/o agli scambi e/o visite interaziendali in ordine ai **luoghi**, alle **attrezzature** e alle **misure di tutela** previste dal T. U. sulla sicurezza del lavoro.

A – I luoghi

Sotto il profilo strutturale, ossia in ordine ai **luoghi** ove le FarmLab svolgono l'attività formativa i requisiti richiesti sono finalizzati a preservare l'igiene, la salubrità e la sicurezza degli ospiti.

Per tale ragione:

- i locali adibiti allo svolgimento delle attività didattiche dovranno essere muniti di adeguato certificato di agibilità;

- i locali e gli spazi adibiti alle suddette attività dovranno essere in regola con le vigenti prescrizioni in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di lavoro anche per disabili e di assenza delle barriere architettoniche;

- gli spazi, sia coperti, sia all'aperto, dovranno essere di dimensioni adeguate al numero di persone da ospitare;

- i locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e delle attrezzature e degli arredi funzionali all'attività didattica da svolgere;

- nelle vicinanze dei luoghi ove viene svolta l'attività formativa dovranno quasi sempre essere ubicati degli spazi da adibire a parcheggio;

- le zone pericolose dovranno essere indicate con segnalazioni di pericolo e/o interdette all'accesso degli ospiti;

- le zone alle quali hanno accesso gli ospiti dovranno essere libere da animali vaganti e/o da materiali e/o attrezzature che possano costituire un potenziale pericolo.

B – Le attrezzature e i macchinari

Per quanto concerne **le attrezzature e i macchinari**:

- dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;

- dovranno essere utilizzati in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante;

- dovranno essere muniti di dispositivi di protezione per prevenire i rischi di infortunio;

- dovranno essere adeguatamente manutenuti affinché conservino nel tempo la loro funzionalità;

- quando necessario debbono essere utilizzati con l'impiego di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

C – Le misure di tutela previste dal T. U. sulla sicurezza sul lavoro

Come abbiamo avuto modo di rilevare in precedenza, la disciplina che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2018) si fonda essenzialmente sul concetto di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'attività lavorativa.

In tale ambito assume un rilevo di particolare importanza:

- la Valutazione dei Rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP);

- la formazione – adeguata, sufficiente e specifica (rivolta all'attività che il soggetto deve svolgere in concreto);

- l’informazione – in generale (sui rischi connessi all’attività dell’impresa) e specifica (sui rischi connessi all’attività da eseguire);

- l’addestramento – diretto a far apprendere l’uso corretto delle attrezzature, delle macchine, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

Sin qui, abbiamo ricapitolato i principali requisiti dei luoghi ove si svolgono le attività formative delle FarmLab, e delle attrezzature e dei macchinari utilizzati nell’ambito di tale attività, nonché le principali misure di tutela da porre in essere nell’ambito della specifica attività didattica svolta in situazione lavorativa.

Vale la pena ricordare che le suddette misure di tutela non esauriscono gli obblighi da assolvere in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché gli adempimenti sopra indicati vanno integrati con gli ulteriori obblighi previsti dal T. U. sulla sicurezza del lavoro (quali ad esempio, la nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (ASPP), del Responsabile di Primo Soccorso, del Responsabile Prevenzione Incendi, del Medico Aziendale, la tenuta del registro cartaceo o informatizzato nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, ecc.) che si presumono di prassi assolti dall’azienda agricola (nel cui ambito opera anche la FarmLab) in funzione dello svolgimento della sua attività principale.

6. Aspetti fiscali della eventuale remunerazione percepita dall'imprenditore ospitante[8]

6.1 Natura dell'attività di ospitalità e didattica dell'imprenditore agricolo

Come abbiamo visto, il progetto FarmLab nasce dall'esigenza di realizzare un'attività di formazione specifica per i giovani agricoltori da conseguire attraverso un'esperienza diretta in aziende di "successo" con trasmissione di conoscenze tra imprenditori agricoli. Trattasi, come sopra compiutamente esposto, di attività didattica e di formazione svolta dalla FarmLab e, come tale, avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per essere considerata attività "connessa" all'attività agricola "principale".

Le imprese FarmLab si impegnano a fornire una formazione "sul campo" mettendo le proprie conoscenze a disposizione di giovani e più in generale di altri imprenditori agricoli per favorire l'avvio di nuove imprese, l'introduzione di innovazioni, miglioramenti nelle tecniche produttive o nell'organizzazione dell'azienda, e così via. In altri termini l'imprenditore ospitante deve svolgere un'attività complessa ed articolata che prevede oltre lo svolgimento di incontri, seminari, workshop e lezioni di approfondimento, anche un'attività di apprendimento in situazione lavorativa, attraverso esperienze pratiche che prevedono l'esecuzione di processi di lavorazione e l'uso di strumenti e macchinari messi a disposizione dalla stessa FarmLab.

Appare legittimo quindi che l'imprenditore ospitante, quale corrispettivo dello svolgimento delle suddette funzioni di esperto o di "docente" sul campo, abbia diritto a percepire una giusta ed equa remunerazione.

In proposito, come evidenziato nella premessa, si ricorda che il rapporto tra l'ospite che aderisce all'offerta formativa proposta dalla FarmLab e l'impresa agricola ospitante dà luogo a un vincolo negoziale e più precisamente ad un vero e proprio contratto con prestazioni corrispettive in virtù del quale la FarmLab si impegna ad erogare una determinata offerta formativa, mentre l'ospite, nel periodo di partecipazione effettiva al corso proposto, si impegna a rispettare le regole e le indicazioni impartite dall'impresa ospitante per il buon andamento del corso e, ove previsto (in quanto l'offerta formativa potrebbe essere anche gratuita), si impegna a corrispondere alla FarmLab il corrispettivo previsto per la partecipazione al corso.

Si ricorda inoltre che detto rapporto negoziale – avente ad oggetto l'erogazione dell'offerta formativa – può anche essere collegato, o comunque affiancarsi, anche ad altri rapporti di natura diversa tra lo stesso ospite e la stessa impresa ospitante, instaurati proprio in concomitanza e parallelamente con il periodo di svolgimento del corso di formazione ed in funzione della partecipazione allo stesso, come ad esempio la locazione per un breve periodo di un alloggio e/o la somministrazione di pasti.

6.2 Remunerazione dell'imprenditore agricolo ospitante e relativo inquadramento fiscale

Ma a quale normativa fiscale occorre fare riferimento per la tassazione dell'eventuale retribuzione dell'imprenditore agricolo ospitante percepita per l'attività didattica svolta?

[8] Il capitolo prende spunto e nel caso aggiorna i contenuti della pubblicazione RRN-Ismea "Agriturismo e multifunzionalità dell'azienda agricola - Strumenti e tecniche per il management" https://www.reterurale.it/downloads/Agriturismo_multifunzionalità.pdf) alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Per rispondere alla domanda appare opportuno ricordare dapprima sinteticamente il sistema fiscale imposto dal nostro ordinamento per le attività agricole, osservando che, in generale, tale sistema non prevede, a parte alcune eccezioni, il pagamento di imposte in proporzione al reddito, mentre per l'IVA è previsto un regime forfettario.

La scelta del nostro legislatore di utilizzare un sistema forfetario è dovuta sia all'esigenza di favorire in generale le attività agricole, cui viene riconosciuto un'importante ruolo sociale ed economico per il paese, e sia, in particolare, per l'esistenza di evidenti ed obbiettive difficoltà nella puntuale individuazione dei costi, come, appunto, si verifica soprattutto per le attività agricole "connesse", che sono sempre esercitate in connessione ad una attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali), utilizzando gli stessi beni e risorse, anche umane, impiegate nell'azienda agricola.

In particolare: a) per le imposte dirette, il reddito è determinato, in linea generale, su base catastale; b) per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), la detrazione è forfetizzata in base alle percentuali di compensazione; c) per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si applica l'aliquota ridotta nella misura dell'1,9%.

Oltre al vantaggio connesso alla semplificazione contabile, è opportuno evidenziare che la determinazione del reddito in modo forfettario, assorbe ogni altra erogazione, per cui risultano ininfluenti, sotto il profilo fiscale, eventuali premi, contributi, finanziamenti e simili. Inoltre, ai fini dell'accertamento, non si rendono applicabili i sistemi basati su coefficienti presuntivi, quali gli studi di settore ed i parametri. In altre parole, se l'imprenditore agricolo incassa un contributo pubblico a fondo perduto, sulla relativa somma non paga imposte.

Rinviando comunque il lettore ad altre specifiche ed esaurienti pubblicazioni per un più approfondito esame del sistema fiscale dell'azienda agricola in generale e sulla relativa normativa[9], passiamo ora direttamente ad esaminare la fiscalità delle attività agricole connesse e, in particolare, delle fattorie didattiche e, quindi, delle FarmLab.

6.3 La fiscalità, in generale, delle attività multifunzionali o connesse

Le attività multifunzionali (o connesse) sono state individuate e regolamentate dal nostro ordinamento legislativo che ha riconosciuto la loro natura di "attività agricola". Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della qualificazione dell'attività connessa di didattica come "agricola", è richiesto, in primo luogo, un collegamento soggettivo, nel senso che le attività devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo che esercita una attività agricola principale. È richiesto, inoltre, un collegamento aziendale, di carattere oggettivo, individuato nella circostanza che il servizio deve essere fornito utilizzando prevalentemente le attrezzature normalmente impiegate per l'attività agricola principale.

Si ricorda che a seguito alla modifica dell'articolo 2135 del Codice civile che ha individuato ulteriori attività connesse dell'impresa agricola, queste sono state regolamentate fiscalmente dall'art. 2 Legge 24.12.2003, n. 350, con la modifica dell'articolo 32, comma 2, lettera c) (ex 29) "Reddito Agrario" e l'inserimento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) dell'articolo 56 bis (ex 78 bis) "Altre attività agricole" (v. nota 5).

[9] Per un'analisi più approfondita del sistema fiscale dell'azienda agricola può farsi riferimento al Capitolo 6 del manuale RRN-Ismea del 2016 "Agriturismo e multifunzionalità dell'azienda agricola - Strumenti e tecniche per il management" pp. 86 e seguenti:
https://www.reterurale.it/downloads/Agriturismo_multifunzionalità.pdf

Per quanto riguarda l'IVA per l'esercizio di attività connesse di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del Codice civile si applicano l'articolo 34-bis DPR 633/72 che prevede il regime forfetario e l'articolo 36 che prevede l'obbligo della contabilità separata.

Occorre rilevare che in caso di applicazione del regime forfetario, sia sul reddito che in campo IVA, non è possibile alcuna detrazione analitica relativa ai costi.

In riferimento alla normativa sinteticamente sopra elencata si elencano di seguito i vari adempimenti fiscali a cui è tenuto l'imprenditore agricolo esercente l'attività connessa di didattica.

1) Imposta sul reddito (IRPEF - IRES)

Ai fini della tassazione dei redditi, la determinazione del reddito viene normalmente effettuata su base catastale. Tale sistema è adottato dalle ditte individuali e dalle società semplici in quanto regime naturale, mentre le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice nonché quelle a responsabilità limitata possono sceglierlo in alternativa al regime normale (bilancio). Sul punto si ricorda che ai sensi dell'articolo 56-bis[10] del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, che prevedono una specifica imposizione, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73[11], comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. A norma del comma 1093 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le società di persone, le società a responsabilità limitata

[10] Articolo 56 bis del T.U.I.R. (Altre attività agricole)
1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all' articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell' articolo 32 , comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
[11] Articolo 73 (Soggetti passivi)
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

e le società cooperative qualificate quali “società agricole” possono optare, nei tempi e nei modi previsti, per la tassazione su base catastale.

La determinazione del reddito su base catastale fa riferimento al reddito dominicale e al reddito agrario.

1.a) Il reddito per la fornitura di servizi in generale

Tra le attività considerate agricole per connessione sono previste quelle relative alla fornitura di servizi.

Tali attività devono essere svolte utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale. Pertanto, due sono i parametri da prendere in considerazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma: normalità e prevalenza.

a-Normalità

Un bene è normalmente utilizzato nell’attività agricola se corrisponde al fabbisogno lavorativo dell’azienda, in riferimento sia alla tipologia ed al numero delle attrezzature, che al tipo di attività svolta.

b-Prevalenza

Per quanto riguarda la prevalenza, la circolare ministeriale chiarisce che la verifica va effettuata in relazione al volume d’affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello prodotto dalla fornitura dei servizi. Si tratta di attività che l’imprenditore agricolo svolge impiegando in misura prevalente le stesse macchine agricole e le stesse risorse umane utilizzate nell’azienda. In base alla valutazione ministeriale, se i servizi sono forniti utilizzando esclusivamente le attrezzature normalmente impiegate in azienda non si deve procedere ad alcuna verifica. La prevalenza deve sussistere, invece, in riferimento ai servizi forniti con le attrezzature che non sono normalmente usate in azienda.

Per tali servizi la determinazione del reddito potrà essere effettuata in modo forfetario, **nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto**. La determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere della occasionalità e quindi rientrano nella categoria dei redditi diversi

1.b) Altre attività connesse: la fattoria didattica, la fattoria sociale e altre ancora.

Come abbiamo più volte evidenziato, tra le attività agricole connesse, rientrano anche le attività didattiche (tra cui, come sopra detto, le FarmLab), sociali, agrituristiche, di valorizzazione dei prodotti, ad esempio con l'organizzazione di degustazioni dei prodotti agricoli e altro ancora.

Anche per tali attività la determinazione del reddito può essere effettuata in modo forfetario, **nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto**. La determinazione del reddito in modo forfetario si applica anche nel caso in cui le operazioni effettuate abbiano il carattere della occasionalità e quindi rientrano nella categoria dei redditi diversi.

In ogni caso, il regime fiscale previsto per le attività multifunzionali è quello forfettario (detrazione Irpef del 75% e detrazione iva del 50%).

Si ricorda anche che per quanto riguarda in modo specifico le attività didattiche, queste possono essere esentate dal pagamento dell'Iva qualora la relativa attività didattica sia stata ufficialmente riconosciuta ed iscritta ad un apposito albo regionale e il relativo programma didattico sia stato concordato con la Regione.

2) Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività agricole connesse

Possono rientrare nel regime forfetario, oltre alle cessioni di prodotti agricoli, anche talune prestazioni di servizi (fattorie didattiche, fattorie sociali, servizi ambientali ecc.) a condizione che siano effettuate dal produttore agricolo "con manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura dell'azienda agricola, silvicola o ittica e che contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola". Pertanto, nel regime forfetario previsto dalla legislazione vigente per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi, l'IVA a debito è determinata riducendo del 50% l'imposta relativa alle operazioni imponibili.

La disposizione si applica a tutti gli imprenditori agricoli, indipendentemente dalla natura giuridica, e, quindi, sia alle ditte individuali, che alle società. Il regime forfettario si applica sicuramente alla fornitura di servizi (anche con prestazioni effettuate in modo occasionale), utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda agricola. Si ricorda in proposito che le attività connesse vanno assoggettate ai fini IVA all'articolo 34 bis DPR n.633/72 (attività agricole connesse) e, quindi, all'articolo 36 (esercizio di più attività), anziché all'articolo 34 (regime speciale per i produttori agricoli), per cui vanno tassate separatamente dall'attività agricola.

L'imprenditore agricolo che intende svolgere attività connesse, entro 30 giorni dall'inizio delle attività stesse, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate di appartenenza l'inizio di tali attività, avvalendosi degli appositi modelli di variazione ed indicando gli estremi di eventuali autorizzazioni amministrative.

Per l'attività agricola connessa occorre che sia verificato il requisito della **"prevalenza".**

Per verificare la condizione di prevalenza valgono le regole descritte in materia di imposte sui redditi, e pertanto, è necessario procedere ad un confronto in termini quantitativi fra il volume d'affari relativo all'attività agricola principale e quello relativo all'attività connessa. In proposito così dispone la Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 44 /E del 15 novembre 2004: *"**3. Attività di fornitura di servizi**. L'articolo 56-bis, comma 3 del TUIR introduce un regime forfettario di determinazione dei redditi d'impresa prodotti dalle attività di fornitura di servizi effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del Codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Come chiarito nella circolare n. 44 del 2002, per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale. È da rilevare che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia è necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Tale confronto va effettuato sulla base del fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature".*

Qualora non vi sia connessione con l'esercizio dell'attività agricola, l'Iva è dovuta nei modi ordinari.

2.a) IVA su attività didattica

L'attività didattica in quanto tale rientra in generale nell'applicazione dell'articolo 34 bis con l'aliquota del 22%.

Tuttavia, si applica l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10, n. 20, qualora tale attività venga esercitata sussistendo due presupposti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, che possono sintetizzarsi come segue (come da risoluzione dell'AdE n. 53 del 15 marzo 2007):

a) le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica;

b) le prestazioni in argomento devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

In proposito l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione sopra richiamata, ha chiarito che: *"Con riferimento al requisito soggettivo indicato sub b), con risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2001 è stato chiarito che alla terminologia usata dalla norma "istituti o scuole" deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività e non il significato di un'elencazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Per quanto concerne il requisito relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato (risoluzione n. 7-518/E del 26 aprile 1994, risoluzione n. 77//E del 2001) che il precetto contenuto nella norma in esame deve ritenersi ugualmente soddisfatto e l'esenzione operante se, in base alle disposizioni vigenti, il riconoscimento sia effettuato, per ragioni di specifica competenza, da una altra amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica. Per quanto riguarda il requisito oggettivo deve trattarsi di prestazioni la cui natura educativa e didattica discenda da programmi statali e regionali (ad es., nel nostro caso, da programmi nell'ambito dei PSR).* Sul punto si evidenzia che molte regioni hanno istituito un albo o elenco dove vengono riconosciute ed iscritte le Fattorie Didattiche operanti sul territorio.

3) Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.)

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non sono soggetti passivi IRAP:

- coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,

- le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,

- le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'esclusione dall'IRAP riguarda quindi, le attività per le quali in precedenza si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento, ai sensi dell'abrogato comma 1 dell'art. 45 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.

L'imposta continua, invece, ad applicarsi, come chiarito a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.93/E del 10.07.2017, con l'aliquota ordinaria per:

1. le attività di agriturismo, e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

2. le attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari;

3. le altre attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del TUIR.

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerate **attività agricole**:

1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

3. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, "dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi ovvero di ricezione e ospitalità.

La base imponibile I.R.A.P. per le attività multifunzionali è individuata con le stesse modalità ed aliquota dell'attività agricola all'1,9%. Qualora l'azienda sia in contabilità ordinaria si applica l'aliquota ordinaria del 3,90% più una maggiorazione a discrezione delle regioni che non può superare lo 0,92%.

7. Sintesi del possibile regime fiscale adottabile dalle fattorie didattiche e dalle imprese FarmLab con riferimento all' IVA e alle imposte dirette

Si ribadisce che l'inizio dell'attività di fattoria didattica va comunicato – entro 30 giorni – all'Agenzia delle Entrate e al registro Imprese della CCIAA, aggiungendo alla Partita IVA il codice attività 85.59.90 "altri servizi di istruzione".

Le fatture/ricevute fiscali per i corrispettivi incassati possono essere emesse in esenzione di IVA, con la dicitura "esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 20 del DPR n. 633/72", quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

1. le prestazioni hanno natura educativa o didattica;
2. le prestazioni sono rese da soggetti riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53 del 15/3/2007, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai due requisiti:

1. il servizio prestato dalla fattoria didattica / FarmLab deve rientrare in un programma didattico statale o regionale;
2. le aziende devono essere iscritte in appositi albi regionali delle fattorie didattiche; per le FarmLab è previsto un apposito elenco nazionale a cui ogni regione può fare riferimento (cfr. Avviso Pubblico FarmLab allegato).

Si ricorda inoltre che l'effettuazione di operazioni esenti IVA rende indetraibile l'IVA sugli acquisti relativi.

In mancanza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati, il corrispettivo incassato deve essere assoggettato a IVA del 22%.

Per quanto riguarda l'IRPEF, la norma di riferimento è quella delle attività connesse di servizi. Se il servizio di attività didattica è reso mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, si può usufruire della tassazione forfettaria, cioè ai corrispettivi fatturati si applica il coefficiente del 25%, e questo importo rappresenta il reddito tassato. In mancanza dei requisiti di attività connessa, la tassazione è "a bilancio", cioè è tassata la differenza tra i ricavi ed i costi di competenza della stessa attività didattica.

Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020